

# STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

## Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita in Goito (MN) una Associazione Sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. Civ. denominata "Associazione Dilettantistica Sportiva Tennis Club Goito". La società ha sede presso gli impianti sportivi siti in Goito - via Pedagno n.83 - concessi in uso dal Comune di Goito

## Articolo 2 – Scopo

La Società è senza fine di lucro, senza discriminazione di carattere politico, di religione o di razza. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti agli associati, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nel potenziamento degli impianti e delle attrezzature e nelle attività previste dal presente statuto, fatta salva la quota destinata ad eventuali iniziative benefiche di volta in volta deliberata dall'assemblea ordinaria.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alla attività sportiva dilettantistica con particolare ma non esclusivo riferimento alle discipline del tennis, del padel, del beach tennis e del tennis in carrozzina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica e formativa per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento alle discipline del tennis e del padel. Oltre alle attività di primaria importanza sopra citate, nella propria sede l'Associazione potrà svolgere, in via secondaria e strumentale, ogni altra attività sportiva, ricreativa e formativa in favore dei propri associati compresa la gestione di un posto di ristoro e, in forza di specifici accordi e convenzioni, potrà concedere l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature ad altre associazioni sportive dilettantistiche e/o gruppi sportivi organizzati che perseguano finalità di promozione e diffusione della pratica sportiva analoghe alle proprie.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche sociali, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà della redazione del rendiconto economico-finanziario. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Tennis e Padel e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva, conformemente alle norme della F.I.T.P e del C.O.N.I. Pertanto costituiscono parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e del regolamento F.I.T.P. nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri tesserati atleti e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

## Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

## Articolo 4 – Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche e, nella persona del loro legale rappresentante, le associazioni sportive dilettantistiche e i gruppi sportivi organizzati di cui al comma terzo del precedente art.2, che ne facciano formale richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Italiana Tennis e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

La qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, diventa definitiva se la domanda non sia stata respinta dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data della sua presentazione. In tal caso la decisione del Consiglio Direttivo deve sempre essere motivata e contro la stessa è ammesso appello all'assemblea generale.

Le domande di ammissione di soci minorenni dovranno essere sottoscritte da chi ne esercita la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne fino al raggiungimento della sua maggiore età.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'Associazione si impegna a tesserare alla Federazione Italiana Tennis e Padel tutti i propri soci.

#### **Articolo 5 – Diritti dei soci**

Tutti i soci godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché di elettorato attivo e passivo ed è a loro riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. La qualifica di socio attribuisce altresì il diritto di partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e di frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite dai regolamenti sociali

Coloro che pur non avendo la qualità di socio sono tesserati per il Tennis Club Goito presso la FITP non hanno titolo di partecipare alle assemblee sociali né diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali. Hanno però la facoltà di frequentare la sede e di utilizzare gli impianti e le attrezzature con gli stessi benefici dei soci nel rispetto dei regolamenti sociali.

#### **Articolo 6 – Decadenza dei soci**

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

## **Articolo 7 – Organi**

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato di Gestione (facoltativo)
- e) il Collegio dei Revisori (facoltativo)

## **Articolo 8 – Funzionamento dell'Assemblea**

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, essa è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata in sessioni ordinaria e straordinaria dal Presidente dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti. La convocazione

La convocazione dell'Assemblea straordinaria può essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta ovvero da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. In tali casi la convocazione è atto dovuto da parte del Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato la cui nomina deve essere approvata dall'Assemblea. In caso di assenza o impedimento del Presidente, deve essere presieduta dal Vice Presidente o, in subordine, da un componente del Consiglio Direttivo o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea eletti dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva alle cariche sociali è vietato nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

## **Articolo 9 – Diritti di partecipazione**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo coloro che, alla data dell'Assemblea, siano soci da almeno sei mesi, siano in regola con il versamento della quota associativa e non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Fatti salvi i casi di rappresentanza legale ogni socio ha diritto a un solo voto ma può rappresentare in assemblea anche un altro socio in forza di specifica delega scritta.

## **Articolo 10 – Assemblea ordinaria**

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata mediante affissione nella sede dell'Associazione di avviso e contestuale comunicazione agli associati

alternativamente a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, sms o altre forme di comunicazione sociale in uso. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

L'Assemblea ordinaria di nomina delle cariche sociali elegge con votazioni separate il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo.

Spetta inoltre all'Assemblea deliberare in merito agli indirizzi ed alle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione, alla determinazione della quota associativa e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8.

#### **Articolo 11 – Validità assembleare**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con eccezione della delibera per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio che deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti all'Assemblea straordinaria.

#### **Articolo 12 – Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione dell'avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati alternativamente a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, sms o altre forme di comunicazione sociale in uso. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, il luogo, l'ora di convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 13 – Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea stessa con votazioni separate. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il Vice-presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutte le cariche sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali solo coloro che siano soci da almeno sei mesi alla data dell'assemblea, che siano in regola con il pagamento delle quote associative, che siano regolarmente tesserati alla Federazione Italiana Tennis e Padel e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione Italiana Tennis e Padel, ivi compresa la pendenza di squalifiche o sospensioni per un periodo superiore ad un anno.

Le candidature a ricoprire cariche sociali vanno presentate per iscritto presso la segreteria dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'Assemblea elettiva

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente determina la maggioranza. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente delle obbligazioni assunte dall'Associazione in forza delle delibere assembleari e delle delibere consigliari a cui hanno partecipato e prestano la loro opera a titolo essenzialmente gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

**I componenti del Consiglio Direttivo ed il Segretario non possono ricoprire qualsiasi carica in altra associazione o società sportiva dilettantistica nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel.**

#### **Articolo 14 – Dimissioni**

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazioni, non eletto alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà all'elezione dei nuovi consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente nella prima Assemblea utile successiva da convocarsi entro il termine di sei mesi dall'evento interruttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere immediatamente convocata dal più anziano consigliere in carica l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e, limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

#### **Articolo 15 – Convocazione direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

#### **Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) Indire l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta all'anno e le Assemblee straordinarie con le modalità e nei casi previsti dal presente statuto;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti disciplinari verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 17 – Il Presidente**

**Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione**, viene eletto dall'Assemblea dei soci con votazione separata, convoca le Assemblee, dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

#### **Articolo 18 – Il vice-presidente**

Il vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 120 giorni.

#### **Articolo 19 – Il segretario**

Il segretario può essere nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo. Rimane in carica fintanto che lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo a cui partecipa, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo o del Comitato di Gestione a seconda delle rispettive competenze..

#### **Articolo 20 – Il Comitato di Gestione (facoltativo)**

Il Comitato di Gestione viene istituito con delibera dell'Assemblea ordinaria. Esso è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da due membri nominati, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo anche tra gli associati non facenti parte del proprio ambito. Il Comitato di Gestione soprassiede alla gestione ordinaria dell'Associazione in conformità alle direttive ricevute dal Consiglio Direttivo. Esplica la propria competenza nei settori dell'economato nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, dell'attività sportiva, degli impianti e delle attrezzature ed intrattiene le relazioni personali interne ed esterne all'Associazione. Si riunisce almeno una volta al mese e partecipa con tutti i propri membri alle riunioni del Consiglio Direttivo a cui deve rendere conto dell'attività svolta.

#### **Articolo 21 – Il Collegio dei Revisori (facoltativo)**

Il Collegio dei Revisori, qualora esistente, è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea tra i soci che siano in possesso dei requisiti di legge; devono, altresì, essere eletti due revisori supplenti.

I revisori durano in carica 4 anni ed hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati, esplica le proprie funzioni secondo le leggi vigenti e deve comunicare, per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

#### **Articolo 22 – Il rendiconto**

**Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione**, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e deve illustrare la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

#### **Articolo 23 – Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Articolo 24 – Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione aventi anche natura commerciale, dalle quote di iscrizione alle manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione stessa, da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dal presente statuto, da ogni altro tipo di entrate conseguite coerentemente con le finalità dell'Associazione..

#### **Articolo 25 – Sezioni**

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

#### **Articolo 26 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Tennis e Padel.

#### **Articolo 27 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza dei 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione che dovrà essere devoluto a favore di altra Associazione o Ente che persegua analoghe finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dai Regolamenti Federali. E' esclusa la possibilità di ripartizione del residuo attivo fra i soci.

#### **Articolo 28 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Tennis e Padel a cui l'Associazione è affiliata e, in subordine, le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.

**Goito (MN), .....**

Firmato

.....

(Presidente)